



COMUNE DI GAZZANIGA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2.0

adottato con delib. di consiglio comunale n. 24 del 30/07/2025

approvato con delib. di consiglio comunale n. 2 del 12/01/2026

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO AMBIENTALE

ALLEGATO A.03

FASE DI SCOPING:

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

amministrazione comunale di GAZZANIGA

Via Guglielmo Marconi 18,
24025 Gazzaniga (Bg)

sindaco
Mattia MERELLI

autorità procedente
arch. Mariagiovanna GIUDICI

autorità competente
geom. Stefano PIEVANI

segretario generale
dott.ssa Sabina Maria RICAPITO

gruppo di progettazione

Progetto urbanistico e coordinamento generale
arch. Fabrizio BONOMI

componente idraulica
dott. geologo Alessandro CHIODELLI

componente geologica
dott. geologo Daniele MORO

componente acustica
arch. Sergio MORANDI – SI.ENG Studio associato

componente agronomica
dott. agronomo Luigi BOVISIO
dott. agronomo Stefano D'ADDA

E.R.I.R.
ing. Giovanni ROMANO

scala

formato
A3

archiviazione
VAS_RA_ALL-A03.pdf

1	SOPRINTENDENZA ARCHEGOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA	1
2	PROVINCIA DI BERGAMO	3
3	CONTRIBUTO ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI BERGAMO	8
4	GRUPPO TERNA RETE ITALIA	26
5	EDILGAS SPA.....	29
6	ATS BERGAMO.....	31

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Comune di Gazzaniga (Bg)
protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it

Prot. n. (generato automaticamente)
Class. 34.28.10 (VAS)
Fascicolo/ Gazzaniga

Risposta a vs. prot. 9818 del 16-10-2023
(ns. prot. 21263 del 16-10-2023)

OGGETTO: Gazzaniga (Bg) – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio. Fase di consultazione preliminare (scoping). Prima conferenza di servizi
Osservazioni generali

In riferimento all'oggetto, preso atto della documentazione pubblicata, si rappresentano le seguenti osservazioni di carattere generale.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si rammenta che, per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto.

Per quanto concerne l'ambito culturale architettonico, si rammenta che i beni culturali e le specifiche disposizioni di tutela sono definiti nella Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., che agli artt. 21 e 22 definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In generale, si invita a garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità.

In particolare, si esorta a prestare la massima attenzione alla conservazione di immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (edifici ante 1945), siano essi presenti nei nuclei di antica formazione, o in aree rurali, evitando demolizioni e sostituzioni edilizie, garantendo il rispetto delle tipologie, del dato materiale originale, degli elementi architettonici storici e tradizionali, delle superfici originali (intonaci e malte di calce naturale, che vengono sistematicamente scrostati o coperti da "cappotti" e intonaci cementizi e che andrebbero invece preservati e consolidati solo ove necessario con malta di calce analoga).

Si rammenta inoltre che per i disposti di cui all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato decreto.

Si ritiene utile ricordare che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia coinvolta preventivamente anche lo scrivente Ufficio, competente in materia, al fine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

Si resta in attesa delle schede di dettaglio delle varianti, corredate di adeguata documentazione, cartografica e fotografica, per comprenderne l'impatto sui beni paesaggistici e sui beni culturali.

1 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico sono riportati sulle tavole DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso

Gli edifici soggetti a vincolo sono riportati sulle tavole DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso

La variante al PGT prevede una complessiva riduzione del consumo di suolo

Gli edifici di interesse storico sono individuati e singolarmente cartograficamente sulla tavola PR_B03_Indirizzi di intervento per i nuclei di antica formazione, e sottoposti a specifica normativa di governo delle trasformazioni

Gli spazi aperti appartenenti ai tessuti di antica formazione sono individuati con apposito perimetro nelle tavole del PdR



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
Sede: via Gezio Calini, 26 – 25121 Brescia – tel: 030 28965 – fax: 030 296594
Settore Archeologia: piazzetta Giovanni Labus, 3 – 25121 Brescia – tel: 030 290196
www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it
PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

Per quanto concerne il profilo di tutela archeologica, si segnala che oltre ai siti già presenti all'interno della cartografia PTCP della Provincia di Bergamo, sezione Carta Archeologica, sul portale RAPTOR (www.rapror.cultura.gov.it) e negli archivi di questo Ufficio, vi sono altre zone sensibili che potrebbero conservare stratigrafie e strutture riferibili alla frequentazione antica del territorio e che sono indicate come punti di rilievo nella medesima cartografia alla sezione Elementi, storico-architettonici. Nello specifico si tratta di: nuclei di antica formazione, luoghi di culto storici, edifici storici, sentieri e percorsi storici come da cartografia ottocentesca.

Per i siti e le aree sopraindicate si chiede che vengano perimetrati nelle tavole di piano quali elementi di rischio archeologico con la previsione che tutti i progetti di scavo vengano sottoposti a questo Ufficio per consentire le valutazioni di tutela e le misure di salvaguardia.

L'individuazione delle aree di potenzialità archeologica non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, ma costituisce altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si rammenta l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs 36/2023 art. 41 c. 4.

Si rimane, dunque in attesa di contatti per l'aggiornamento delle tavole di piano per le quali potranno essere inviati shape files con le aree di rischio.

Responsabili dell'istruttoria
arch. Fiona Colucci
dott.ssa Cristina Longhi

IL SOPRINTENDENTE
arch. Luca Rinaldi
(firmato digitalmente)

Le tav. *DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso* evidenziano le aree di potenziale rischio archeologico inoltrate dal Vs spett.le Ente. Le norme di piano sono integrate di conseguenza.



2 PROVINCIA DI BERGAMO



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica
 Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
 Tel. 035.387288
 segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it
 protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Data: Spett.le
 Prot. n. 07-04/IG/sg/dm **Comune di Gazzaniga**
 p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

E	COMUNE DI GAZZANIGA	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo N. 0010876/2023 del 15/11/2023 Class. 6.1 Firmata da: [firma]	Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) Contributo Con riferimento alla vs. comunicazione registrata al prot. provinciale n. 62344 del 16/10/2023 inerente la “<i>Prima Conferenza di Valutazione nell’ambito del procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano quale atto costituente il piano di Governo del territorio</i>” e al procedimento di VAS avviato su SIVAS in data 20/09/2021 con ID 132620 e in data 11/09/2021 con ID 124640, si trasmette il presente contributo come apporto iniziale per elaborazione del Rapporto Ambientale e della documentazione a corredo della variante. Il Comune di Gazzaniga è dotato di PGT approvato con DCC n. 30 del 31/07/2012 (pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 19/12/2012). Non risulta prorogato il DdP ai sensi dell’art. della L.R. 31/2014¹. Il Documento di Scoping (DS) dichiara, nel paragrafo 1. FINALITA’, PRINCIPI E CRITERI DELLE DIRETTIVE, che “<i>l’Amministrazione comunale intende procedere all’approvazione del PGT 2.0</i>” col quale “<i>intende raggiungere i seguenti principali obiettivi:</i> - <i>redigere un Documento di Piano adeguato ai tempi ed alle esigenze attuali, aggiornando le previsioni pianificatorie alle nuove prospettive ed esigenze socioeconomiche territoriali;</i> - <i>adeguare il PGT ai disposti della variante al PTCP approvata dalla Provincia di Bergamo con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 7.11.2020 e pubblicata sul BURL n. 9 – serie avvisi e concorsi del 3 marzo 2021;</i> - <i>adeguare il PGT alle disposizioni in materia geologica, idraulica, assetto idrogeologico, paesaggistica, ambientale;</i> - <i>rispondere a esigenze puntuali presenti sul territorio;</i> - <i>individuare e sollecitare all’attuazione gli ambiti della rigenerazione urbana.</i> <i>Il Piano di Governo del Territorio 2.0 del comune di Gazzaniga si ispirerà ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione, efficienza e recupero della storia e delle tradizioni locali.</i>
---	---------------------	---------------------------------------	--	---

¹ A titolo collaborativo si ricorda che in presenza di documento di piano scaduto e non prorogato ai sensi dell’art. 5 della LR 31/2014, è da considerare preclusa l’attuazione degli ambiti di trasformazione a suo tempo previsti dal documento di piano stesso, come pure l’attivazione dei progetti SUAP che interessino aree del medesimo documento di Piano.

Il DS, riportando i dati relativi all'andamento demografico, mostra come ci sia stato un calo della popolazione residente nel decennio 2011/2020 (da 5.171 ab. a 4.940 ab.).

Questo trend negativo dovrà essere considerato nella definizione delle previsioni residenziali della variante anche in considerazione delle indicazioni contenute nei Criteri regionali per l'attuazione della politica di riduzione del Consumo di Suolo (*Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14 – aggiornamento 2021*).

Per la definizione della riduzione di Consumo di Suolo si ricorda la necessità di comparare, cartograficamente e quantitativamente, per ogni modifica apportata, la situazione al 02/12/2014 e la corrispondente previsione attuale. Le Regole di Piano del PTCP definiscono una soglia provinciale di riduzione di consumo di suolo del 25%², intesa come “*valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di trasformazione, residenziali e non residenziali, su suolo libero dei PGT vigenti al 2 dicembre 2014 e da ricondurre a superficie agricola o naturale*”.

Nella predisposizione del nuovo PGT il Comune è tenuto a redigere la *Carta del Consumo di Suolo* che dovrà avere le caratteristiche previste dai Criteri Regionali e dall'art. 10 comma e-bis) della l.r. 12/2005, rimarcando che la politica di riduzione del consumo di suolo non deve prescindere da valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli.

Il PTCP vigente colloca il Comune di Gazzaniga nel Contesto Locale 24 “*Media val Seriana*” a cui si rimanda per gli obiettivi prioritari, gli indirizzi e le politiche previste dalla pianificazione provinciale.

Il DS evidenzia come “*il territorio comunale a monte del centro abitato è classificato fra gli Ambiti Agricoli di interesse Strategico. Si tratta di terrazzamenti, ciglionamenti e versanti prativi in cui permangono sporadiche attività agricole di modesto valore produttivo, che però, in quanto sottratti all'avanzare del bosco, hanno una significativa valenza ecologica e paesaggistica*”³.

Relativamente agli Ambiti Agricoli Strategici (AAS), si ricorda che gli stessi hanno efficacia prescrittiva e prevalente “*sino all'approvazione del PGT comunale che provvede alla definitiva perimetrazione delle aree da destinare all'attività agricola*”⁴. Si rammenta inoltre che, come previsto dall'art. 24 delle RP del PTCP, le eventuali rettifiche, precisazioni e miglioramenti dovranno derivare da oggettive e argomentate risultanze riferite alla scala comunale e nel rispetto degli obiettivi della pianificazione provinciale e dei criteri regionali per l'individuazione degli AAS.

La tavola DISEGNO DI TERRITORIO - Contesti Locali 24 - Media Val Seriana, individua:

- Relativamente ai beni culturali⁵, alcuni elementi qualificanti il paesaggio, da valorizzare;
- Relativamente alla rete portante della mobilità ciclabile⁶, alcuni tracciati della viabilità ciclopedonale, da valorizzare così come dichiarato nel paragrafo 3. LE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE – Le politiche per il verde pubblico;
- Relativamente ai tracciati del trasporto collettivo in sede protetta⁷ in progetto è rappresentato il prolungamento della linea tramviaria T1 della val Seriana.

In tema di **ambiente, natura, biodiversità e paesaggio**, relativamente alla Rete Ecologica Regionale (RER), identificata dal PTR quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale, il comune di Gazzaniga è compreso principalmente nel settore 109, “*Media Val Seriana*” mentre una piccola

La variante riduce il consu9mo di suolo e non incrementa gli abitanti teorici insediabili rispetto al piano vigente.

Si vedano gli elaborati:

- PR_B04a_Consumo di suolo della pianificazione vigente al 02.12.2014
- PR_B04b_Consumo di suolo della Variante 2.0
- PR_B05_Bilancio ecologico e qualità dei suoli

L'individuazione degli AAS non viene rettificata, sulla base degli approfondimenti agronomici documentati negli elaborati:

- DP_C03_Quadro conoscitivo: uso del suolo e vegetazionale;
- DP_C04a_Quadro conoscitivo: sistema agricolo e governo territoriale;
- DP_C04b_Quadro conoscitivo: Analisi agroforestale;

² Indicata erroneamente del 20% nell'agenda strategica.

³ DS, pag. 27.

⁴ L.R. 12/2005, art. 18 comma 2.

⁵ RP, TITOLO XII, art. 48.

⁶ RP, TITOLO X, art. 42.

⁷ DP, TITOLO VI, art. 15.4.

porzione a sud ovest è inclusa nel settore 110 “*Val Cavallina e lago di Endine*”; in entrambi l’elemento primario è il Corridoio primario ad alta antropizzazione del fiume Serio.

La Rete Provinciale Ecologica recepisce le previsioni della RER.

Si ricorda che la Rete Ecologica Comunale, quale strumento del PdS, non dovrà limitarsi a recepire cartograficamente gli elementi della Rete Regionale e Provinciale, ma dovrà riferirsi anche ai dati derivanti da opportune analisi botaniche, vegetazionali e faunistiche, anche già presenti, oltre ad esaminare la frammentazione eco-territoriale in relazione a possibili dinamiche ecosistemiche.

❖ Sulla tematica si riporta di seguito il parere espresso dal competente settore Ambiente:

Con riferimento alla vostra email del 24.10.2023 relativa alla convocazione della 1° conferenza di VAS della Variante generale del PGT del Comune di Gazzaniga, presa visione del Documento di scoping pubblicato sul sito regionale SIVAS si formulano, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene alla verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000, effettuata al paragrafo 7.2 del Documento di scoping, si ritiene opportuno segnalare al Comune che le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), pubblicate su G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 e recepite nell’Allegato A alla DGR 4488/2021 e smi, hanno chiarito che la Valutazione di Incidenza si applica a tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) non direttamente connessi alla gestione di Siti Rete Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti medesimi. Solo i P/P/P/I/A che ricadono tra le categorie dei pre-valutati dalle Regioni non sono oggetto di ulteriori valutazioni, ma unicamente di una verifica di corrispondenza.

Al riguardo si evidenzia che:

□ l’Allegato B alla DGR 4488/2021 contiene l’elenco degli interventi/piani pre-valutati da Regione Lombardia, ritenuti “non significativi” nei confronti dei diversi Siti Rete Natura 2000 presenti in Regione Lombardia. Nello specifico i piani/programmi pre-valutati sono elencati nella scheda “caso specifico 17” contenuta nell’Allegato B;

□ tra i piani comunali pre-valutati vi sono i PGT di comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000 (casistica in cui ricade il Comune di Gazzaniga), ad esclusione di “PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti in cui risulti necessario valutare l’incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche” ;

□ le modalità per la verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata da Regione sono disciplinate nell’Allegato C alla DGR 4488/2021 e smi e prevedono, per la “tipologia piani comunali”, che la verifica sia effettuata dalla Provincia sulla base di uno specifico modulo (Allegato E alla DGR 4488/2021 e smi) che dovrà essere compilato dal proponente (nel caso specifico il Comune di Gazzaniga).

Si invita, pertanto, il Comune a verificare che le previsioni del nuovo PGT non ricadano tra le eccezioni previste dalla scheda “caso specifico 17” (contenuta nell’Allegato B alla DGR 4488/2021 e smi) e successivamente provvedere alla compilazione del modulo per la verifica di corrispondenza, che dovrà essere allegato al Rapporto Ambientale.

Sull’aspetto viabilistico il DS afferma che “*lo sviluppo urbanistico di Gazzaniga si è articolato lungo le direttrici stradali che via via si sono formate e stratificate, partendo da nord e scendendo verso il fiume Serio. Dapprima la via Briolini (detta “Ela”) che rappresentava la strada Regia della Valle Seriana, poi la via Manzoni, poi la strada Provinciale (oggi via Cesare Battisti) ed infine la nuova strada provinciale n. 35. Quella in precedenza rappresentata costituisce la conurbazione principale, alla quale si aggiunge poi quella delle località e frazioni poste verso nord e collegate dalla Strada*

Il progetto di rete ecologica comunale (*PS_B04_Progetto di rete ecologica e rete verde comunale*)

è supportato dagli approfondimenti conoscitivi documentati negli elaborati:

- DP_C03_Quadro conoscitivo: uso del suolo e vegetazionale;
- DP_C04a_Quadro conoscitivo: sistema agricolo e governo territoriale;
- DP_C04b_Quadro conoscitivo: Analisi agroforestale;

Si veda il cap. 7.1 del RA e l’allegato C.11

Provinciale n. 41, che collega Gazzaniga con la località Masserini, la frazione Orezza e la località Platz, per poi proseguire in territorio comunale di Aviatico”⁸.

Al riguardo il PTCP individua le previsioni infrastrutturali nella tavola *Disegno del Territorio – Reti di mobilità* e riporta, oltre alle infrastrutture per il trasporto collettivo e per la mobilità su gomma, anche la rete portante della mobilità ciclabile (RP art. 42).

Relativamente agli **aspetti idrogeologici** “il territorio di Gazzaniga è classificato, per la quasi totalità, in classe di fattibilità III e IV; il fondovalle è inoltre interessato dal Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA); diffusi sono anche i fenomeni franosi individuati nel quadro del dissesto del PAI. I temi della conoscenza e della difesa del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico sono oggetto della revisione del PGT comunale”⁹.

Al riguardo la parte VI delle Regole di Piano dell’attuale pianificazione provinciale (*assetto idrogeologico e rischi territoriali*) specifica che “il PTCP assume e fa propri i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione formulati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e da Regione Lombardia”, pertanto nella redazione della variante si dovrà valutare la coerenza con PAI e PGRA vigenti.

Inoltre i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sono chiamati ad effettuare una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali e adeguare di conseguenza le previsioni degli strumenti stessi, aggiornando periodicamente la componente geologica del PGT a seguito di eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale o quando si rendono disponibili nuovi studi o conoscenze a scale diverse

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che:

- **l’adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 dovrà comportare il contestuale adeguamento alle disposizioni regionali in tema di invarianza idraulica¹⁰, assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo.** Il rispetto di tali adempimenti verrà verificato da Regione Lombardia in sede di trasmissione degli atti di PGT ai fini della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art.13 della LR 12/2005.

Per gli aspetti geologici si rimanda anche alla recente D.G.R. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 “Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)” e, come previsto dalla DGR n. XI/6314/2022, nella documentazione a corredo della variante urbanistica adottata dovrà essere allegata l’asseverazione secondo lo schema presente sulla stessa delibera.

- ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/2005, “gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT.”
- per la redazione del PGT il Comune dovrebbe utilizzare la versione più aggiornata del limite amministrativo messo a disposizione da Regione Lombardia, consultabile e scaricabile dal metadato “Limiti amministrativi correnti” pubblicato nel Geoportale regionale (www.geoportale.regione.lombardia.it). Qualora il Comune ritenga che il limite amministrativo pubblicato nel Geoportale non sia coerente con quello in uso nel Comune stesso, dovrà fornirlo

⁸ DS; 3. LE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE, 3.1 - Le politiche per la mobilità, 3.1.1 Premessa.

⁹ DS, pag. 30.

¹⁰ Per l’invarianza idraulica ed idrogeologica termine prorogabile mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025 (vedasi modifica art. 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del Regolamento regionale n. 7/2017 in tema di invarianza idraulica derivante dalla pubblicazione sul BURL della L.R. 20 maggio 2022, n. 9 “Legge di semplificazione 2022”).

Si è provveduto (cfr. cap. 5.2 del RA):

- ad adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano, anche sulla base di studi di dettaglio dei conoidi dei torrenti Valle Rova e Valle Rovaro ai sensi dell’allegato 2 della d.g.r. ix/2616 del 30/11/2011;
- adeguare l’individuazione del reticolo idrico minore e il relativo regolamento di polizia idraulica;
- redigere il DOSRI

Il limite amministrativo pubblicato sul SIT regionale non corrisponde all’effettivo limite amministrativo. Si è quindi optato per l’utilizzo del limite amministrativo verificato dall’a.c., già utilizzato per il primo PGT.

La documentazione relativa verrà inviata alla Struttura SIT di Regione Lombardia.

alla Struttura Sistema Informativo Integrato (SIT) di Regione Lombardia che provvederà ad aggiornarlo nel Geoportale. In tal caso il limite amministrativo che il Comune trasmetterà al SIT dovrà essere il risultato della preventiva attività di condivisione delle informazioni con i Comuni territorialmente contermini, finalizzata a concordare tra gli stessi il tracciato cartografico dei limiti amministrativi. Il tracciato deve essere inviato in formato vettoriale gis (shapefile), allegando tutta la documentazione comprovante il percorso effettuato (accordo sottoscritto dalle Amministrazioni interessate, verbale di conferenza di servizi, eventuale cartografia in formato .pdf).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sonia Ghisleni – tel. 035/387324 – sonia.ghisleni@provincia.bergamo.it

CONTRIBUTO TECNICO PER SCOPING

Comune di Gazzaniga – Contributo reso nell'ambito della fase di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)

Con nota del Comune di Gazzaniga (prot. n. 9818 del 16/10/2023, prot. ARPA n. 157578 del 16/10/2023) è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione del *Documento di Scoping* e di convocazione della prima seduta della Conferenza di Valutazione inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).

La comunicazione di cui sopra riguarda anche la messa a disposizione, sul sito web regionale SIVAS e su quello comunale, dei documenti aggiornati sul portale SIVAS al 2/10/2023 e di seguito elencati:

Allegati al documento: Documento di scoping - valutazione ambientale strategica

101_Documento_scoping_00.pdf

Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (02/10/2023)

Come ARPA Lombardia in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere della scrivente Agenzia, dovranno essere approfonditi nel futuro *rapporto ambientale* e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e ciò nondimeno rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) sarebbe sempre opportuno fornire un raffronto funzionale (comprendente testi normativi, estratti cartografici, ecc.) tra lo stato attuale vigente e quello di progetto (oggetto della presente Variante) della pianificazione territoriale comunale evidenziando così le effettive modifiche e/o nuovi elementi introdotti. Tutto ciò va nella direzione di facilitare e consentire ai soggetti competenti in materia ambientale (e non solo) di comprendere al meglio sia le modifiche/nuovi elementi introdotti sia le eventuali interazioni con aspetti di natura ambientale e non.

Suggerimenti per la stesura del Rapporto Ambientale e della relazione del Documento di Piano

Nel *Documento di Scoping* non è riportata nessuna ricognizione inerente allo stato di fatto degli ambiti di trasformazione del PGT vigente. Nel futuro Rapporto Ambientale e/o nella futura relazione del Documento di Piano, si chiede di prevedere un paragrafo specifico nel quale si delinei, mediante un quadro sinottico, lo stato di progetto degli ambiti di trasformazione \ piani attuativi del PGT vigente. In altre parole, si chiede di indicare se tali ambiti saranno da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante in questione. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici d'intervento degli ambiti di trasformazione, è

3 CONTRIBUTO ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI BERGAMO

Si vedano i capp. 3 e 4 del RA, nonché l'allegato D.01.

Per quanto riguarda la normativa, si è proceduto ad una riformulazione complessiva, modificando anche la struttura dell'apparato normativo: ciò rende impossibile una comparazione di dettaglio. Si conferma in ogni caso una disciplina normativa di tipo conservativo della situazione consolidata.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti relativi all'area di trasformazione e alle aree assoggettate a pianificazione attuativa dal PdR, è riportata la comparazione nell'allegato D.01

Si vedano i capp. 3 e 4 del RA, nonché l'allegato D.01.

opportuno che si possa procedere, contestualmente al quadro sinottico sopracitato, con un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post Variante.

Inoltre, si chiede che nel futuro Rapporto Ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi / aggiornamento delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale e delle aree di trasformazione confermate (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06).

Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del comune di Gazzaniga (es. presenza zone di tutela e rispetto di sorgenti/pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, fasce d'inedificabilità d'impianti di depurazione, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica e dissesti, classe della zonizzazione acustica, etc.).

La medesima analisi esaustiva di cui sopra inerente a "...le caratteristiche ambientali... delle aree significativamente interessate..." dovrebbe essere condotta anche per le opzioni di dimensioni più significative che saranno eventualmente messe in campo ex novo nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di questa specifica variante. Infatti, a seguito della modifica dell'art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., si rammenta che anche le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono comunque da assoggettare a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e quindi devono essere analizzate dal punto di vista della loro sostenibilità.

Nell'ambito dell'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, effettuata contestualmente al *Documento di Scoping*, si suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di redigere apposite schede puntuali grazie a cui, mediante check-list, si possano valutare tutte le criticità sopra elencate.

Nel *Documento di Scoping* è presente una prima analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico e del quadro di riferimento ambientale, non risultando però del tutto esaustiva. A completamento di quanto ricostruito, si suggerisce di integrare e aggiornare in forma sintetica il quadro conoscitivo e ambientale comunale puntando l'attenzione, per ciascun aspetto conoscitivo pertinente (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, etc.), sull'esposizione delle eventuali modifiche quantitative e/o qualitative intervenute e sulle eventuali criticità intervenute dopo lo scoping e/o dopo l'approvazione del PGT vigente.

A sintesi del quadro conoscitivo, si invita a individuare gli elementi di criticità e sensibilità ambientale che caratterizzano il territorio comunale, ritenendo particolarmente importante valutare, nell'ambito dei processi di VAS, se e in quale misura l'attuazione della variante possa incidere sulla tutela e sulla valorizzazione delle sensibilità ambientali.

Con riferimento alle componenti ambientali da approfondire e aggiornare nel *Rapporto Ambientale* (a titolo non esaustivo e solo di esempio), si segnalano nel seguito fonti informative e spunti di approfondimento.

Si veda l'allegato D.01 al RA

Si veda l'allegato D.01 al RA, dove sono trattate anche gli ambiti soggetti a pianificazione dal PdR

Si veda il cap. 5 del RA, *Stato dell'ambiente*, in cui vengono prese in esame le diverse componenti ambientali utili a definire il quadro conoscitivo per la VAS.

Qualità dell'aria

All'interno del *Documento di Scoping* questa tematica non risulta trattata in modo approfondito, a tal proposito, ai fini di un inquadramento più approfondito e aggiornato, si ricorda che sul sito web di ARPA sono presenti i dati dell'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR (INventario EMissioni ARia), realizzato da ARPA Lombardia per conto di Regione Lombardia, prendendo in considerazione il territorio comunale con i relativi dati dell'ultimo anno disponibile.

In aggiunta, ai fini di un inquadramento di carattere generale relativo a questa tematica, si segnala che sono disponibili i dati del Rapporto Annuale 2023 sulla Qualità dell'aria della Provincia di Bergamo relativi all'anno 2022 (ARPA, gennaio 2023).

Acque superficiali e sotterranee

Si prende atto positivamente dal *Documento di Scoping* che sono stati presi in considerazione alcuni documenti programmatici regionali di interesse senza comunque approfondire ulteriormente il quadro comunale. Ai fini di un inquadramento più approfondito e aggiornato, dalla sezione dedicata alle acque presente sul sito web di ARPA possono essere reperiti i rapporti sullo stato delle acque superficiali e sotterranee in Regione Lombardia e la documentazione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Lombardia (Anno 2018). Per ulteriori approfondimenti alla scala locale, si segnala che dalla sezione 'Dati e indicatori' del sito web di ARPA possono essere reperiti i dati analitici relativi alle stazioni di rilevamento delle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Inoltre, nel *Documento di Scoping* non è presente un'analisi che riporti informazioni circa eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione. Si chiede quindi di completare il quadro ambientale con le informazioni del caso attinenti a tali aspetti.

In merito a tale aspetto, si rileva che buona parte del territorio comunale si ritrova all'interno dell'agglomerato "Bergamo – AG01602401" (e quindi servite da pubblica fognatura). Inoltre, da un ulteriore controllo cartografico emerge che nella porzione di territorio comunale collocata esternamente all'agglomerato sopracitato sono presenti alcuni nuclei di costruzioni edilizie (per la maggior parte parrebbero edifici agricoli) per i quali si suggerisce di valutarne l'ascrivibilità alla definizione normativa di "agglomerato" o "insediamento isolato" ai fini dell'applicazione delle limitazioni agli scarichi in suolo delle relative acque reflue previsti rispettivamente dagli art.3 c.3 e art.6 c.4 del R.R. 6/2019.

Opportunamente si propone al Comune di evitare previsioni di interventi edilizi considerevoli in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando eventuali previsioni pregresse.

Si ricorda inoltre che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Dunque, alla luce di quanto sopra, si raccomanda di effettuare un'accurata descrizione del sistema di depurazione delle acque reflue per tutte le località appartenenti al territorio comunale, valutando l'efficienza e la capacità (effettiva e di progetto) degli impianti, al fine di poter successivamente vagliare, rispetto a tali elementi, le previsioni che saranno individuate nella variante di Piano. Si ricorda che

Si veda il capitolo 5.4 del RA

Si veda il cap. 5.2 del RA

Si vedano il cap. 5.2.5 del RA

Si tratta di fabbricati sparsi, ad uso agricolo, che dal punto di vista urbanistico non possiedono le caratteristiche per essere ricondotti alla definizione di tessuti urbani consolidati (TUC)

Non sono previste nuove espansioni: si tratta di una variante che conferma sostanzialmente le previsioni insediative del primo PGT, riducendone il consumo di suolo

Dalle informazioni raccolte presso gli uffici comunali non risultano situazioni di criticità nel garantire la raccolta e lo smaltimento delle acque.

Con la redazione del DOSRI sono state individuate alcune criticità (cfr. cap. 5.2.4) e sono state fornite le prime indicazioni di intervento.

Si segnala (cap. 5.16 del RA) la necessità di dotare il comune di PUGSS, per una più approfondita conoscenza dello stato dei servizi e la programmazione degli interventi di integrazione ed efficientamento.

eventuali criticità che potranno emergere attraverso una adeguata valutazione ambientale devono rappresentare un fondamentale elemento di attenzione per una corretta pianificazione e per la valutazione di compatibilità delle scelte edificatorie.

Rumore

Dalla lettura del *Documento di Scoping* si prende favorevolmente atto che il Comune di Gazzaniga intende adeguare il Piano di classificazione acustica comunale.

Come fonte di approfondimento si rimanda alla 'mappatura acustica' delle strade provinciali caratterizzate da un traffico veicolare superiore ai 3.000.000 v/a e ai 6.000.000, predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo, con il supporto tecnico di ARPA Lombardia. La mappatura acustica costituisce una rappresentazione del rumore generato dal traffico veicolare nell'intorno delle infrastrutture stradali ed è prevista dal D.Lgs. 194/2005 quale base conoscitiva funzionale alla redazione del 'Piano d'Azione', previsto dal medesimo decreto legislativo per l'individuazione delle misure volte alla gestione delle criticità rilevate dalla mappatura acustica. La Provincia di Bergamo ha predisposto il Piano d'Azione nel 2018 e ha provveduto a un suo aggiornamento nel 2021. Si rimanda al sito web dell'Amministrazione Provinciale per ulteriori approfondimenti (Cfr. <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2163>).

Al fine di descrivere nel modo più preciso possibile lo stato ambientale, si consiglia inoltre di citare le fonti utilizzate nel quadro di riferimento ambientale.

Monitoraggio PGT

Dalla lettura del *Documento di Scoping* non sembra venire presentata una vera e propria proposta inerente la fase di monitoraggio degli esiti del nuovo PGT proposto e non viene neppure presentato alcun riscontro circa gli esiti del monitoraggio del PGT vigente.

A tal proposito si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, "*le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*".

Viste le difficoltà emerse per diversi Comuni nel condurre monitoraggi complessi e articolati, si coglie l'occasione per suggerire di selezionare pochi indicatori davvero utili, facilmente popolabili e performanti nel restituire all'amministrazione cittadina un quadro ambientale che consenta, in ogni momento, di valutare la sostenibilità delle scelte di pianificazione. Si chiede altresì che ogni valutazione di tipo quantitativo sia puntualmente accompagnata dai metadati necessari per un adeguato inquadramento.

Nel futuro Piano di Monitoraggio andrà infine specificata la frequenza temporale scelta per l'analisi di ciascun indicatore. In merito ad un'eventuale collaborazione con ARPA Lombardia per la raccolta dei dati utili al futuro Piano di Monitoraggio, si ricorda che tale aspetto dovrà essere preliminarmente concordato con l'Agenzia stessa e non può essere garantito a priori allo stato attuale. Altresì potranno essere presi in considerazione tutti quei dati, reperibili sul sito internet dell'Agenzia, che derivino dalle attività effettuate

Nell'ambito della variante 2.0 l'a.c. ha provveduto a far predisporre l'aggiornamento della zonizzazione acustica (cap. 5.11 del RA)

Si condivide la constatazione della difficoltà di individuare indicatori effettivamente utilizzabili. Nel RA, cap. 13, sulla base degli indicatori proposti dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), si è cercato di definire un set di indicatori più ristretto, ma misurabile (sia direttamente dal comune che dagli enti territorialmente competenti).

nell'ambito dei programmi ordinari e che possano essere considerati utili alla redazione dei report previsti nel Piano di Monitoraggio.

Si coglie l'occasione per segnalare che Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha messo a disposizione dei Comuni "Indirizzi operativi ministeriali per il monitoraggio VAS" (Cfr. <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/4171>).

Coerenza con altri strumenti pianificatori

Nel *Documento di Scoping* è riportata una prima analisi dei diversi strumenti di pianificazione sovracomunale. Tuttavia, tale trattazione non può essere equiparata ad una vera e propria analisi di coerenza con le previsioni e i contenuti dei piani sovraordinati, in quanto, trovandosi nella fase iniziale di scoping, la Variante è stata attualmente costruita con previsioni generiche senza che esse vengano concretizzate con contenuti e misure ben precise.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo (e valido per quanto applicabile) di Piani pertinenti con cui potrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Piano cimiteriale;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d'Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Piano Urbano del Traffico;
- Piano Urbano della Mobilità;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e consortile;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano d'Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2001, si ricorda che la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento, considerando che, ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica.

Ad ogni modo, si coglie l'occasione per sottolineare che il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002, **non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla**

L'analisi di coerenza esterna delle previsioni di piano è stata condotta sia in riferimento agli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), sia rispetto alle previsioni dei piani e programmi sovraordinati. Cfr. cap. 10.

tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).

Vincoli

In merito all'individuazione della vincolistica a carattere ambientale e non, si chiede che nelle tavole della variante in questione venga aggiornata, nell'eventualità, la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio comunale. A tal proposito si ricorda di implementare in dette tavole tutte quelle perimetrazioni di vincolo che interessano direttamente il territorio comunale, comprese quelle che possono derivare anche da elementi esterni al confine comunale: è il caso ipotetico, ad esempio, di un pozzo/sorgente ad uso potabile situato in un comune limitrofo la cui fascia di rispetto insiste anche parzialmente sul territorio in esame.

In riferimento all'eventuale presenza sul territorio comunale di linee elettriche di media e alta tensione, le relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA), meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto (da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05), dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate. Riguardo alle medie tensioni, si suggerisce di prenderne in considerazione la relativa rappresentazione cartografica solamente qualora ritenuta significativa.

Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 µT.

Nel documento di Scoping relativamente ai cimiteri viene riportato: *"Il comune di Gazzaniga è dotato di due cimiteri: Gazzaniga e Orezza. I cimiteri di antica costruzione necessitano di interventi di manutenzione importante oltre che di interventi di polizia mortuaria utili alla gestione ordinaria delle tumulazioni ed inumazioni. Attualmente i cimiteri sono particolarmente congestionati e non sufficientemente attrezzati con ossari. [...] Il comune di Gazzaniga deve dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale che sia in grado di:*

- 1. sviluppare uno studio di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione dei cimiteri;*
- 2. sviluppare un modello analitico atto a pianificare le attività di polizia mortuaria da realizzare costantemente;*
- 3. individuare le attività di trasformazione delle infrastrutture attualmente esistenti al fine di soddisfare le attuali necessità di polizia mortuaria;"*

A tal proposito, relativamente ai cimiteri comunali sopraccitati, dalla cartografia di vincolo del vigente PGT disponibile sull'applicativo digitale di Regione Lombardia MULTIPLAN-PGTWEB, le relative fasce di rispetto sembrano già dimensionate al minimo inderogabile di 50 m. Riguardo a ciò, si chiede di approfondire tale aspetto nel futuro Rapporto Ambientale, specificando l'ampiezza di tali fasce.

Per quanto concerne il cimitero di Gazzaniga, secondo quanto si evince dal PGT e dall'analisi di ulteriori fonti informative, quali Google Earth e il Geoportale della Regione Lombardia, all'interno della fascia di rispetto si osserva la presenza di manufatti non funzionalmente collegati all'attività cimiteriale e/o alla funzione della fascia stessa, né apparentemente legati alla realizzazione di strutture/infrastrutture che rilevino una qualche valenza pubblica o altrimenti giustificata. Si rammentano a tal proposito le

Si veda la tav. *DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso*

Si veda il contributo di TERNA, nel presente documento, recepito nella tav. *DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso* e nelle NTA.

I cimiteri presenti nel comune di Gazzaniga hanno una fascia di rispetto ridotta a m 50. Non è prevista la modifica della disciplina vigente all'interno di tali aree.

responsabilità dell'amministrazione comunale circa la verifica degli atti di assenso alla costruzione in relazione al vincolo di inedificabilità assoluta proprio della fascia citata.

L'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. prevede casomai che: *“sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”*.

Si rammenta inoltre quanto previsto dal citato R.D. 1265/1934, come ripreso anche dal recente R.R. 4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” (che sostituisce, abrogandolo, il R.R. 6/2004 - cfr. BURL Supplemento n. 24 del 16 giugno 2022), laddove all'articolo 24 comma 2 recita: *“Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del R.D. 1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere **ridotta non oltre il limite di 50 metri**, ...”* omissis.

Per una più agevole consultazione della documentazione di supporto alla variante in questione, si chiede che nel futuro *Rapporto Ambientale* siano indicati i riferimenti delle diverse tavole di rappresentazione di tutti i vincoli insistenti sul territorio comunale.

Cfr. DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso

Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo

L'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, implica che i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, **soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli**. In correlazione alla L.R. 31/2014 e a seguito dell'approvazione dell'integrazione del PTR di cui sopra, a novembre 2020 è stata approvata anche la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

La norma non fissa l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione. Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le varianti urbanistiche fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, **si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di Gazzaniga di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero**.

Il tema della riduzione del consumo di suolo è stato recepito dalla variante 2.0.

Cartograficamente è documentato negli elaborati:

- PR_B04a_Consumo di suolo della pianificazione vigente al 02.12.2014
- PR_B04b_Consumo di suolo della Variante 2.0
- PR_B05_Bilancio ecologico e qualità dei suoli

Le modalità di recepimento sono illustrate in

- DP_A01_Relazione generale
- SCHEDA TECNICA PTCP - (informativa e di certificazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP) – [mod.2]ù

Censimento edifici con criticità e Ambiti di Rigenerazione Urbana

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019). Nel futuro Rapporto Ambientale si chiede di relazionare in merito agli esiti del censimento previsto ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05 da svolgere, fatte salve eventuali proroghe sopraggiunte, entro il 31/12/2020 (art. 28 L.R. 18/2020).

La L.R. 18/2019 prevede anche l'individuazione di eventuali Ambiti di Rigenerazione Urbana o ARU (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Gli ambiti di rigenerazione urbana sono individuati nel PdR come TRF4, "Tessuto da rigenerare" e sottoposti a specifica disciplina. Si veda l'allegato D.01

Aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR)

In riferimento a tale aspetto, si prende atto dal Documento di Scoping che *"in comune di Gazzaniga è presente la ditta Riporti Industriali s.r.l. sita in via Salici Industriale, che svolge attività di trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici."*

Da una verifica sull'applicativo digitale di Regione Lombardia MULTIPLAN-PGTWEB, non sembrerebbe che siano presenti gli elaborati ERIR. Alla luce di quanto sopra, è utile che, nella successiva fase del presente Piano, venga avviato un confronto con la stessa azienda finalizzata al recepimento (nell'ambito del PGT ai sensi del D.M. 09/05/2001).

Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

Si prende atto che nel Documento di Scoping, viene riportato *"Il Territorio comunale è attualmente interessato da tre aree soggette a bonifica."*

- *Area 1 – via Crispi*
L'area è stata interessata da bonifica del suolo insaturo da cromo VI ed è in corso la procedura di monitoraggio sulle acque sotterranee
- *Area 2 – Via Salici Industriale*
L'area è in attesa di progettazione di bonifica e di progetto di messa in sicurezza, da coordinarsi con il procedi AUA in corso sull'attività presso la Provincia di Bergamo
- *Aerea 3 – distributore Esso in via Battisti*
L'area è in fase di bonifica e si è in attesa della conclusione dell'intervento per il collaudo. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare attenzione, affinché in sede di valutazione geologica e conseguentemente in sede di valutazione urbanistica, siano valutate eventuali prescrizioni o condizioni nell'utilizzo dei suoli."

A tal proposito, relativamente ad AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia, si approfondisce lo stato delle pratiche nell'anagrafe interna all'Agenzia:

BG111.0001 = MASSERINI RIPORTI INDUSTRIALI

Il sito in questione situato in via Crispi (con codice regionale 4343) risulta classificato nell'anagrafe AGISCO come "contaminato" e risulta essere evoluto in procedimento

Si vedano i cap. 5.14 e 5.15 del RA

Le aree in questione sono evidenziate nell'elaborato *DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso*

Lo stato attuale del procedimento risulta essere *“Bonifica in corso”*.

Nelle note è presente: *“Bonifica della matrice suolo insaturo conclusa e collaudata. Non riuscendo ad intervenire oltre verrà presentata AdR sulla contaminazione residua. Per la matrice acque sotterranee, invece, deve essere presentato Progetto di Bonifica.”*

BG111.0002 = RIPORTI INDUSTRIALI SRL - VIA SALICI

Il sito in questione (con codice regionale 10849) risulta classificato nell'anagrafe AGISCO come *“contaminato”*.

Lo stato attuale del procedimento risulta essere *“Progetto operativo degli interventi di bonifica da approvare”*.

Nelle note è presente: *“è stato fatto un incontro il 20.01.2015 dove si è concordato con la prosecuzione delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza semestrale (però ne è stata fatta solo una il 25.02.2015 e poi non hanno più concordato nulla) e presentazione di documentazione tecnica (AdR o MISO) da parte della ditta. La parte ha presentato in data 09.06.2015 il "Progetto preliminare di MISO" e il comune ha indetto Incontro tecnico in data 19.02.2019. Sono state concordate: esecuzione campagne di campionamento acque sotterranee e integrazioni al PoB (MISO) da presentare entro 60 giorni dalla data dell'incontro. In attesa di presentazione di quanto richiesto.*

La ditta non ha ancora provveduto ad inviare le integrazioni al PoB preliminare (MISO) richieste nel 2019. A seguito di richiesta aggiornamenti, nel 2021 la parte ha risposto che le attività di monitoraggio finalizzate all'integrazione del PoB sono state sospese causa COVID e verranno riprese entro marzo 2021. Si rimane in attesa che la parte presenti le integrazioni al PoB preliminare, precedentemente presentato.”

BG111.0004 = PV ESSO

Il sito in questione risulta classificato nell'anagrafe AGISCO come *“contaminato”*

Lo stato attuale del procedimento risulta essere *“bonifica in fase di collaudo”*.

Nelle note è presente: *“Per quanto concerne i terreni l'analisi di rischio risulta conclusa (approvata 6/4/21) mentre la bonifica sulla falda è stata avviata in data 6/7/21”*.

Si chiede pertanto al Comune che, in occasione del successivo Rapporto Ambientale, possa essere dato riscontro in merito al proseguo dei procedimenti in corso.

Alla luce di quanto definito dal soprarichiamato punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348, tutto quanto soprariportato viene reso al fine di aggiornare l'eventuale quadro dei siti d'interesse per la pianificazione comunale che però dovrà essere confermato da un'ulteriore verifica presso i competenti uffici comunali. In merito a tale controllo, si chiede altresì che, in occasione del successivo Rapporto Ambientale, venga dato riscontro allo sviluppo della pratica di cui sopra.

Infine, qualora tra la fase di scoping attuale e la fase di valutazione della proposta di variante generale dovessero modificarsi le aree soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, si chiede di renderne conto nel rapporto ambientale e a livello cartografico al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT

A seguito delle verifiche della scrivente Agenzia sugli applicativi cartografici disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia (PGRA 2022, PAI Vigente, ...), si rileva la presenza sul territorio comunale di perimetrazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati come il PAI (fasce fluviali, dissesti, ...) e il PGRA. Da verifiche effettuate, da quanto noto dalla documentazione disponibile sull'applicativo digitale di Regione Lombardia MULTIPLAN-PGTWEB, sembrerebbe che non siano state recepite le perimetrazioni associate al PGRA all'interno della vigente componente geologica del comune di Gazzaniga.

A tal proposito si prende favorevolmente atto di quanto riportato nel documento di scoping *“Il piano di classificazione geologica andrà aggiornato con:*

- *Verifica ed adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico (PAI);*
- *Verifica ed adeguamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).”*

Inoltre, a titolo esemplificativo e di supporto per l'aggiornamento dello studio geologico comunale, si segnala la presenza dei seguenti studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT (allegato 1 alla DGR n.4685 del 10 maggio 2021): *“Centri abitati instabili della provincia di Bergamo (105 centri abitati instabili) (Regione Lombardia, Consiglio Nazionale delle ricerche, Università degli studi di Milano, 2006); Serio (da Parre alla confluenza in Adda) (ADPO, 2004); Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Fiume Serio in vari Comuni a monte di Nembro (BG) (1999)”*.

Qualora la componente sismica del territorio comunale a supporto dello strumento urbanistico, non sia stata aggiornata, si ricorda che detta componente si dovrà adeguare alla D.g.r. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, alla D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 e alla R.L. del 11/11/2016.

Poichè territorio Comunale è classificato in *“ZONA SISMICA 3”* (D.G.R. n. X/2129 del 14/07/2014), le prescrizioni tecniche antisismiche sono da applicare a tutti gli edifici.

Visto quanto sopra, si chiede anche di valutare la possibilità di rendere disponibili detta Componente fra gli allegati della citata Proposta e/o inserire un'esaustiva trattazione in merito nel Rapporto Ambientale ai fini dell'analisi di coerenza con le previsioni della nuova Proposta di Piano.

Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile

In riferimento al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, il Comune di Gazzaniga è inserito in **zona C a bassa criticità idraulica** ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i.

Si prende atto favorevolmente che *“Il piano di classificazione geologica andrà aggiornato con: Documento semplificato del rischio idraulico per l'invarianza idraulica”*.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art.14 comma 2 del regolamento regionale sopracitato, i Comuni ricadenti in zona a bassa criticità idraulica *“sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui al comma 8. [...] hanno comunque facoltà di redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, soprattutto qualora vi sia evidenza di allagamenti all'interno del territorio comunale”*. Inoltre, i tempi concessi per la redazione del Documento Semplificato,

Si è provveduto (cfr. cap. 5.2 del RA):

- ad adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano, anche sulla base di studi di dettaglio dei conoidi dei torrenti Valle Rova e Valle Rovaro ai sensi dell'allegato 2 della d.g.r. ix/2616 del 30/11/2011;
- adeguare l'individuazione del reticolo idrico minore e il relativo regolamento di polizia idraulica;

Si è provveduto (cfr. cap. 5.2 del RA) a redigere il DOSRI

ai sensi dell'art. 14 comma 5 del reg.n.7/2017 e s.m.i., dovranno coincidere con quelli previsti per l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i..

Risparmio della risorsa idrica

Negli ultimi anni si sono verificati lunghi periodi di siccità che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica. Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di prevenire la penuria d'acqua, oltre che con il recupero delle perdite di rete, anche attraverso la predisposizione di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle acque piovane nei nuovi edifici.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n.2/2006, si ricorda una delle misure da adottare a favore del risparmio idrico e cioè l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

In fase di predisposizione del *Rapporto Ambientale*, preme ribadire l'utilità, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, di un richiamo all'obbligo di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

In merito a questo obbligo si ritiene opportuno che lo stesso debba essere sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di quelle tipologie di nuove edificazioni che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico).

Superfici drenanti

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree a verde profondo e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli alberi, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel Regolamento Edilizio-tipo nazionale, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, **da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695)**. Per le definizioni, quali quella di superficie permeabile, incidenti sulle previsioni dimensionali urbanistiche, il recepimento va effettuato entro la prima revisione complessiva di tutti gli atti di PGT.

Qualora ciò non fosse ancora avvenuto, si chiede di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare il PGT di Gazzaniga, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie drenante del regolamento edilizio tipo nazionale.

La tematica indicata è rilevante, si ritiene sia più opportuno svilupparla nel Regolamento Edilizio, la cui redazione è già prevista e assegnato l'incarico.

Tale definizione è stata recepita nelle NTA del PdR.

Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici

La Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis, aveva esonerato (ed esonera essendo tuttora in vigore) i Comuni lombardi dal rispetto del DM 1444/98 fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

In generale, al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, l'obiettivo della Legge 10/2013 è quello di rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate (azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale), di aumentare le aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica) prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e di aumentare le aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, grazie all'ombreggiatura e all'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo¹ e rendere i centri urbani più resilienti ai cambiamenti climatici.

Perciò, il Comune di Gazzaniga, reso edotto in merito a quest'ultimo aspetto, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

Rete Ecologica Comunale (REC) e Biodiversità

Da una preliminare e speditiva ricerca sull'applicativo regionale MULTIPLAN, il comune di Gazzaniga non sembrerebbe essere dotato di una propria Rete Ecologica Comunale. Pertanto, si chiede di fornire un riscontro nel futuro Rapporto Ambientale prevedendo anche la trattazione nelle apposite schede da redigere per gli interventi significativi delle future azioni di Piano come da suggerimento di cui sopra (Cfr. Capitolo *Suggerimenti per la stesura del Rapporto ambientale e della relazione del Documento di Piano*).

In riferimento alla REC, occorre precisare che gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

- 1) fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
- 2) fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
- 3) fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

Si fa presente al Comune di Gazzaniga che, ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale completa ed efficace, servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

La variante prevede una dotazione pro capite di mq 13,33, a fronte di una dotazione attuale di mq 7,53 (cfr. *PS_A01_Relazione*, cap. 3.2). Si condivide tuttavia dell'importanza sistemica del verde al di là del mero dato quantitativo.

Il territorio di Gazzaniga è al 90% di tipo agro-forestale (cfr. cap. 5.7 del RA), e presenta quindi scarsi livelli di criticità rispetto alle problematiche evidenziate, che si concentrano però nel centro urbano maggiore. Si tratta di un tessuto urbano denso, con poche possibilità di integrazione della componente verde, evidenziate però nel progetto di rete ecologica (*PS_B04_Progetto di rete ecologica e rete verde comunale*) e, dove possibile, prescritte come misure compensative negli ambiti di rigenerazione (cfr. Allegato D.01 al RA)

Il progetto di REC è documentato nell'elaborato *PS_B04_Progetto di rete ecologica e rete verde comunale*, descritto nella relazione del PdS e normato dalle relative NTA (*PS_A01_Relazione*; *PS_A02_Norme Tecniche di attuazione*).

Per la redazione del progetto ci si è avvalsi del contributo conoscitivo offerto dalle specifiche indagini agronomiche condotte nell'ambito della revisione del PGT, e tiene conto naturalmente della specificità territoriale di Gazzaniga, costituita per il 90% da ambienti agro-silvo-pastorali (cfr. cap. 5.7 del RA)

¹ Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di ARPA Piemonte nella città di Alessandria:
<http://www.ARPA.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

- descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (schede puntuali descrittive);
- individuazione degli habitat di pregio;
- ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Quindi, l'eventuale studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di misure ad hoc (non generiche) per il suo mantenimento o per la sua implementazione (es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

Dunque, qualora si debba ricorrere alla sua definizione ex-novo oppure se ne renda necessaria una sua rivisitazione e/o aggiornamento, affinché si possa raggiungere un risultato efficace e di valore, è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di idonee figure professionali in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo, da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Quanto affermato risulta confermato dalle raccomandazioni contenute nella procedura della Comunità Europea EU Pilot 6730/14/ENVI (Attuazione in Italia 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) nella quale si richiede che siano professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche a redigere gli Studi d'Incidenza ed eseguire la Valutazione d'Incidenza (VINCA), e cioè professionisti in possesso di una laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente. In analogia alla VINCA, anche gli studi propedeutici alla progettazione della REC dovrebbero essere effettuati da figure professionali con adeguate conoscenze e in possesso di lauree idonee.

Tutto quanto sopra al fine di fornire elementi utili ad una progettazione di una Rete Ecologica Comunale efficace ed efficiente e che possa abbracciare diversi aspetti legati alla biodiversità da tutelare ma anche da limitare.

Infatti, le reti ecologiche rappresentano strategie di gestione e pianificazione che implementano le azioni territoriali e che sono volte a mitigare gli effetti della frammentazione. **Solo un'attenta e corretta pianificazione del territorio, condotta seguendo metodi adeguati dal punto di vista ambientale ed ecologico, può permettere di evitare la degradazione dell'ambiente e di perseguire lo sviluppo sostenibile.**

Infine, risulta quindi essenziale l'integrazione tra il progetto di rete ecologica e le previsioni dei piani territoriali locali (Furlanetto et al., 2005 "*La rete ecologica del Parco del Ticino*").

Inquinamento Luminoso

In merito a tale aspetto si richiamano di seguito i principali contenuti della L.R. 31 del 5 ottobre 2015.

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con DGR nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Dall'analisi del Documento di Scoping non risulta chiaro se il comune di Gazzaniga sia provvisto di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC o di DAIE. La carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità possibilmente da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale. Si suggerisce pertanto di prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso della pubblica illuminazione e non solo. Tali documenti dovranno essere corredati di cronoprogramma esecutivo e dovranno prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

Il comune non è dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale. Si tratta di una carenza a cui l'a.c. dovrà provvedere

Energie rinnovabili negli edifici pubblici

Si evidenzia che è stata promulgata una nuova Legge Regionale atta ad assegnare un ruolo agli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti: la L.R. del 11/04/2022 n.6 (BURL n. 15 Suppl. del 13/04/2022).

Essa prevede che i Comuni, a seguito dell'individuazione da parte di Regione Lombardia di appositi criteri, trasmettano in Regione gli elenchi degli immobili di proprietà utilizzabili per la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'energia.

In vista di questo adempimento, o comunque anche a prescindere da esso, si chiede di relazionare nell'ambito del futuro Rapporto Ambientale in merito agli interventi di efficientamento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili, effettuati o programmati negli edifici pubblici del territorio.

Mobilità sostenibile

Si segnala la recente L. 11/01/2018 n.2 *“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”*, il cui art. 8 comma 5 (tra le disposizioni per i Comuni) prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Infatti, nell'ottica di contenere l'inquinamento atmosferico, la mobilità ciclopedonale dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, peraltro, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori. A tal proposito, la scrivente Agenzia suggerisce di cogliere l'occasione della presente revisione al PGT per prevedere lo sviluppo di una rete ciclopedonale all'interno del comune per raggiungere i principali edifici comunali e di una rete con i comuni confinanti, evidenziando, eventualmente anche a livello cartografico, i percorsi esistenti e di progetto.

Inoltre, sempre in riferimento alla mobilità sostenibile, si coglie l'occasione per mettere in evidenza la pubblicazione del D.Lgs. 257/2016 (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3), in cui sono contenute le misure per il potenziamento della rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Grazie alla disposizione obbligatoria di detto decreto di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il 31/12/2017, si sottolinea che anche le ristrutturazioni di edifici e i nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e le ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative devono essere assoggettati alle misure sopracitate (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

Si veda il cap. 5.13 del RA

Il progetto del ddP (*DP_B01_Progetto di Piano*) prevede l'estensione dei percorsi ciclopedonali (cfr. cap. 11 del RA). Si tratta tuttavia di un tema che, in un territorio come quello di Gazzaniga (fortemente acclive e organizzato in frazioni), trova oggettive limitazioni.

Responsabile del procedimento:	dott. geol. Paolo Perfumi	tel: 035.4221.831	mail: p.perfumi@arpalombardia.it
Referente dell'istruttoria:	dott. geol. Maurizio Tosi	tel: 035.4252.751	mail: ma.tosi@arpalombardia.it



SERVIZIO AGRICOLTURA
FORESTE AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO

Clusone, data del protocollo

Comune di GAZZANIGA
via PEC

OGGETTO: OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio – Comune di Gazzaniga - Pareri e suggerimenti in materia forestale rispetto alle modifiche della pianificazione comunale.

Con riferimento all'oggetto e alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante al PGT del Comune di Gazzaniga pervenuta in data 16/10/2023 e protocollata al n. 0006337 si comunica quanto segue: in ordine alle competenze in materia forestale della scrivente si ricorda l'importanza di verificare il raccordo della pianificazione comunale con quella prevista dal Piano di Indirizzo Forestale in conformità all'art. 48 della L.R. 31/2008 e all'art. 8 della L.R. 12/2005.

Come già richiamato nel documento "Analisi del contesto" del Rapporto Preliminare della V.A.S. **i contenuti del PIF sono cogenti rispetto ai contenuti del PGT**. Per sottolineare tale aspetto e per l'identificazione dei limiti di trasformabilità (boschi non trasformabili) delle superfici boscate, si riportano di seguito i contenuti delle Norme Forestali del PIF della bassa e media Valle Seriana - Parte seconda "Disposizioni speciali e la componente territoriale" con particolare riferimento agli articoli 92, 98, 99, 100, 101, 102.

Art. 92 - Rapporti con la pianificazione comunale

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro conoscitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 art. 8 del Documento di piano, anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della citata, le valutazioni anche cartografiche di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti al Piano d'Indirizzo Forestale, ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico della Comunità Montana competente sulla conservazione del P.I.F.

Dal punto di vista metodologico:

- I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
- In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
- La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale.

Si veda il cap. 7.6 del RA.

Si vedano inoltre gli elaborati:

- DP_C03_Quadro conoscitivo: uso del suolo e vegetazionale;
- DP_C04a_Quadro conoscitivo: sistema agricolo e governo territoriale;
- DP_C04b_Quadro conoscitivo: Analisi agroforestale.

COMUNE DI GAZZANIGA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010991/2023 del 17/11/2023
Class. 6.1
UFFICIO DEL SEGRETARIO

Art. 98 - Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate, alla data di redazione del piano, nella Tavola 8a per le quali le aree boscate individuate risultano trasformabili e per le quali si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 103.

Qualora per specifiche esigenze si ravvisasse, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta un'apposita previsione motivata contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alla tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle attitudini di cui alle Tavv. n. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 103.

Art. 99 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico

Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 nei seguenti casi:

- a) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella Tavola E2_2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- b) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte geologiche degli strumenti urbanistici comunali;
- c) emergenze forestali riconosciute nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola 8c;
- d) sistemi verdi realizzati dalla Comunità Montana ed individuati nella Tavola 3;
- e) soprassuoli forestali ritenuti fondamentali per la sopravvivenza di alcuni corridoi ecologici che collegano i versanti boscati con i popolamenti di fondovalle.

Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere pubbliche, opere di pubblica utilità, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano VASP. Le opere pubbliche e di pubblica utilità di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.

Art. 100 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tavola 8b). Oggetto di tali trasformazioni sono interventi incentivati dal PIF pertanto la perimetrazione areale non è da considerarsi vincolante per l'individuazione delle possibili aree sottoposte a trasformazione, sono quindi concedibili trasformazioni con queste finalità anche al di fuori delle perimetrazioni riportate in carta. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali,



SERVIZIO AGRICOLTURA
FORESTE AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO

coltivazioni di piccoli frutti, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi in aree a destinazione urbanistica di tipo "E" (in PRG).

In sede di rilascio dell'autorizzazione l'area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art. 101 - Aree non disponibili alle trasformazioni a fini agricoli o ambientali

Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 nei seguenti casi:

- a) emergenze forestali riconosciute nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola 8b;
- b) sistemi verdi realizzati dalla Comunità Montana ed individuati nella Tavola 3.

Art. 102 - Trasformazioni speciali non cartografate

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate quelle trasformazioni non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l'impossibilità di pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti e già accatastati.

Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione nonché dei rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui all'art. 104. >>

Si resta a disposizioni per eventuali chiarimenti e/o per la fornitura di dati (shape file o altro).

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Dimitri Stabilini
documento sottoscritto digitalmente

4 GRUPPO TERNA RETE ITALIA

TRASMESSA CON PEC

Spettabile
Comune di Gazzaniga
Settore 5.2
Servizi Tecnici – Urbanistica ed Edilizia
Via Guglielmo Marconi, 18
24025 GAZZANIGA BG
protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it

Oggetto: **Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).**

La scrivente Società – in proprio e nella qualità di procuratrice di Terna S.p.A. proprietaria dell'elettrodotto in alta tensione di seguito specificato – formula la presente comunicazione in riscontro alla Vostra nota del 16/10/2023, prot. n. 0009818, di pari oggetto.

In merito ai dati trasferiti a mezzo della presente, ci corre l'obbligo di precisare, che tale elenco è estratto da un software realizzato per un utilizzo operativo connesso all'esercizio della rete da parte del nostro personale qualificato; pertanto, non può essere in alcun modo considerato attendibile per l'acquisizione di informazioni relative all'esatto posizionamento dei nostri impianti, soprattutto quelli interrati, e per determinare le distanze in caso di esecuzione di interventi in prossimità dei nostri elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 μ T, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Il contributo è stato recepito nell'elaborato *DP_C02_Quadro conoscitivo: vincoli e limitazioni d'uso* e nelle NTA del PdR (*PR_A02_Norme Tecniche di attuazione*)

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati) *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*, e fatte salve le eventuali determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, riportiamo di seguito la tabella con le *"Distanze di prima approssimazione"* (Dpa) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 (*"casi semplici"*) del documento allegato al predetto Decreto, relative a ciascun lato dell'asse di percorrenza dell'elettrodotto in doppia terna aerea presente sul Vostro territorio:

Codice Linea	Tratta	Tensione (kV)	Palificazione	Dpa sx (m)	Dpa dx (m)
22L04A2 // 22L05A2	p. 131 – p.137	220	Doppia terna	25	25

- Codici 22L04A2 e 22L05A2: elettrodotto in doppia terna aerea, regolarmente esercito alla tensione di 220.000 Volt e denominato "S.e. Verderio – S.e. Grosio", nella tratta compresa tra il sostegno n. 131 e il sostegno n. 137.

In seguito all'emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle quattro ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di eseguire il calcolo delle *"fasce di rispetto"*, in corrispondenza delle specifiche campate di linea interessate, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1 del decreto del 29 maggio 2008.

Nello spirito di reciproca collaborazione e per favorire la pianificazione e gestione del territorio, Vi invitiamo a trasmetterci, per ogni futuro intervento urbanistico, i progetti delle opere eventualmente previste nelle immediate vicinanze della linea elettrica succitata, al fine di verificarne la compatibilità anche in accordo agli eventuali atti di servitù ed al rispetto del D.M. n° 449 del 21/03/1988, recante le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

L'Unità Impianti di Gorlago – tel. 035 950 4384 – dipartimento-nord@pec.terna.it rimane in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione comunica che sul territorio del Vostro Comune non sono presenti elettrodotti di nostra competenza in cavo interrato.

Distinti saluti.

Unità Impianti Gorlago
Il Responsabile

Stefano Piero Locatelli

Firmato da Stefano
Locatelli
Data: 02/02/2024
15:52:49 CET

All.: c.s.d.

MI-UI-GOR SL/mp

Unità Impianti di Gorlago – Via Roma, 14 – 24060 Gorlago – Bergamo – Italia – Tel. +39 0359504384 – dipartimento-nord@pec.terna.it ;

Nembro, 23 ottobre 2023
Rif. ING-NEM.1622_CDS

Spett.le

COMUNE DI GAZZANIGA (BG)

Settore 5.2. – Servizi tecnici - urbanistica ed edilizia

info@comune.gazzaniga.bg.it

Al Responsabile del Settore 5.2.

Geom. Andrea Pezzotta

Oggetto: Risposta - Convocazione della 1^a Conferenza di Valutazione nell'ambito del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano quale atto costituente il piano di Governo del Territorio. Giovedì 16 novembre 2023 alle ore 10.00 presso l'auditorium della biblioteca in via Mazzini n. 12 a Gazzaniga (BG)

Buongiorno,

con riferimento alla vostra comunicazione pervenuta via PEC in data 16.10.2023 (prot. 9818), considerato che la scrivente risulta essere il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale del comune di Gazzaniga (cod. impianto ARERA n. 114066) sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, si comunica che l'attività svolta è identificata di servizio pubblico, ai sensi del D.lgs. 164/2000. Pertanto, si precisa quanto di seguito, valido sia per la Conferenza di valutazione della VAS, sia per tutti gli atti successivi e correlati che andrete ad approvare. In particolare:

- la zona "Impianti Distribuzione Gas" è destinata a tutte le attività relative al servizio di distribuzione gas naturale; ogni sua variazione, modifica deve essere oggetto di parere tecnico specifico della scrivente in qualità di gestore del servizio di distribuzione gas naturale.
- si fa presente che le norme di attuazione dello strumento urbanistico dovranno tenere conto di quanto prescritto dal DM 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" per tutti gli impianti in esercizio.

5 EDILGAS SPA

Si ritiene che il suggerimento avanzato debba essere recepito nel Regolamento Edilizio (incarico già affidato dall'a.c.) piuttosto che nella normativa di natura urbanistica.

Resta altresì inteso che, per quanto concerne l'impianto in gestione, eventuali necessità di allaccio e/o potenziamento sono subordinate a specifica approvazione da parte della scrivente.

Pertanto, codesto parere non sostituisce in alcun modo le verifiche tecniche e normative che si dovranno effettuare qualora le singole nuove previsioni urbanistiche trovassero attuazione con valutazioni specifiche atte a garantire la qualità e la quantità del servizio fornito.

L'ufficio Ingegneria Nembro della scrivente rimane a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.

L'Amministratore Delegato

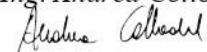
Nicola Lucini



Visto:

Resp. Ingegneria

Ing. Andrea Collodel



Referente pratica: Paolo Colonna – Nucleo Ingegneria Bergamo

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente

Direttore: dr. Marcello Dalzano

24125 Bergamo – Via Borgo Palazzo 130

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.itposta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

27.10.2023

6 ATS BERGAMO

INVIATO VIA PEC: protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.itAl Responsabile del
Settore 5.2. - Ufficio Edilizia
del Comune di Gazzaniga
Via G. Marconi, 18
24025 - GAZZANIGA - BG

Oggetto: Convocazione della 1^ Conferenza di valutazione nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio - **Osservazioni.**

Con riferimento al procedimento in oggetto,

Vista la convocazione pervenuta al Prot. ATS con n. I.0100340 del 16.10.2023;**Preso atto** del documento di scoping, relativo alla VAS del Documento di Piano quale atto costituente il PGT, messo a disposizione sul sito del Comune di Gazzaniga e sul portale SIVAS di Regione Lombardia, datato 16.10.2023;**Valutato** che gli obiettivi e le azioni della variante del PGT sono basate sull'analisi del fabbisogno primario nonché alla luce dell'andamento demografico nell'ultimo decennio, ponendo attenzione alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana in coerenza con i dettati del PTR e del nuovo PTCP della Provincia di Bergamo;**Visti** gli esiti istruttori;

Si chiede di descrivere nel Rapporto Ambientale l'eventuale previsione di ambiti di trasformazione (stralciati, confermati o di nuova realizzazione rispetto all'attuale PGT) e per ogni singolo ambito/area, i possibili fattori di rischio (naturali e/o antropici) eventualmente presenti, nonché la compatibilità in relazione alle caratteristiche ed alle funzioni degli insediamenti sia esistenti che di nuova realizzazione. Dovranno essere descritte: la presenza di eventuali fasce di rispetto, aree verdi, misure mitigative per gli impatti generati e le misure compensative sugli impatti residui a seguito delle opere di mitigazione.

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente

Il Direttore

Dalzano dr. Marcello

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Ufficio Competente: SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente – Bergamo, via Borgo Palazzo 130 – tel.035/2270574

Funzionario referente: dr. Marcello Dalzano – Dirigente Medico – marcello.dalzano@ats-bg.itFunzionario istruttore: geom. Giulio Lacavalla – Tecnico della Prevenzione – giulio.lacavalla@ats-bg.it

Si veda il RA e, in particolare, l'allegato D.01